

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2026, n. 21-2643

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni". Approvazione.



Seduta N° 163

Adunanza 29 MAGGIO 2026

Il giorno 29 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 13:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 21-2643/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni". Approvazione.

A relazione di: Marnati

A relazione dell'Assessore Marnati.

Premesso che:

l'articolo 3 del regolamento regionale n. 10/R/2023 e l'articolo 2 del regolamento regionale n. 15/R/2004 definiscono le diverse tipologie di uso delle acque pubbliche, stabilendo che nell'uso "civile" ricadono tutti gli utilizzi non riconducibili alle altre categorie previste dalla vigente normativa regionale;

gli articoli 2 e 3 del regolamento regionale n. 6/R/2005 stabiliscono, rispettivamente, l'importo unitario del canone annuo per le diverse tipologie di uso e i relativi canoni minimi;

l'articolo 5 del predetto regolamento regionale n. 6/R/2005 stabilisce che gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

attualmente l'uso dell'acqua finalizzato alla conservazione, al ripristino o al miglioramento degli ecosistemi naturali, garantendo condizioni idrologiche idonee alla tutela della biodiversità e allo sviluppo delle specie animali e vegetali, nonché al buon funzionamento dei processi ecologici, in quanto non riconducibile ad una delle tipologie di uso esplicitamente previste dalla normativa vigente, ricade nella categoria residuale dell'uso "civile";

la riconduzione del suddetto uso alla tipologia "civile" comporta l'applicazione di un importo unitario del canone annuo, relativamente all'annualità 2026, pari ad euro 13,29 per ogni litro al

secondo di portata media di prelievo, con un minimo pari ad euro 162,80, che non è coerente con una tipologia di utilizzo della risorsa contraddistinta da finalità esclusivamente ambientali e tenuto conto che l'uso finalizzato alla conservazione, al ripristino o al miglioramento degli ecosistemi naturali ha ricadute positive per la collettività ed è normalmente praticato da soggetti pubblici, senza uno scopo di lucro;

risulta, pertanto, necessario prevedere, quale modifica ai sopra citati regolamenti regionali, di:

- inserire, tra le diverse tipologie di uso dell'acqua dai medesimi previste, anche l'uso ambientale, definito come "l'uso della risorsa idrica finalizzato alla conservazione, al ripristino o al miglioramento degli ecosistemi naturali, garantendo condizioni idrologiche idonee alla tutela della biodiversità e allo sviluppo delle specie animali e vegetali, nonché al buon funzionamento dei processi ecologici, purché tali usi non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro";

- assegnare all'uso "ambientale", in considerazione delle ricadute positive prodotte e della assenza di uno scopo di lucro da parte degli utilizzatori, un importo unitario di canone inferiore a quello attualmente previsto per l'uso agricolo.

Vista la legge costituzionale n. 1/1999;
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale dell'ambiente, come costituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2012, espresso nella seduta del 5 maggio 2026.

Dato atto che la sopra citata Direzione regionale ha verificato che:

- le variazioni in diminuzione di bilancio riguarderanno l'entrata regionale relativa ai canoni per l'uso delle acque pubbliche (ex articolo 86 del decreto legislativo n. 112/1998, come modificato dalla legge n. 388/2000, ed ex articolo 59 della legge regionale n. 44/2000, e oneri accessori), capitolo 30615 nell'ambito del titolo 3 (entrate extra-tributarie), tipologia 100 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni);

- la riduzione del gettito regionale stimato, a decorrere dall'annualità 2027, è pari a circa 7.000 euro annui in relazione alle attuali concessioni che potrebbero potenzialmente rientrare nella nuova tipologia di uso.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria condotta dalla sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento comporta esclusivamente i sopra rappresentati effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare il regolamento regionale recante "Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e 51 dello Statuto;

che le variazioni in diminuzione di bilancio, come in premessa rappresentate, riguarderanno l'entrata regionale relativa ai canoni per l'uso delle acque pubbliche (ex articolo 86 del decreto

legislativo n. 112/1998, come modificato dalla legge n. 388/2000, ed ex articolo 59 della legge regionale n. 44/2000, e oneri accessori), capitolo 30615 nell'ambito del titolo 3 (entrate extra-tributarie), tipologia 100 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni);

che il presente provvedimento comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TSAP entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2643-2026-All_1-Regolamento_uso_ambientale.doc (omissis)



Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno 2026, N. 2/R - Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni." è stato pubblicato sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 22 del 4 giugno 2026 (n.d.r.)

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento